

REGOLAMENTO

DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE DEI COMUNI “PLATANI-QUISQUINA-MAGAZZOLO”



Deliberazione di Consiglio n° 12 del 07/10/2010

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni "Platani-Quisquina-Magazzolo" allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della Legge 8.12.1970, n. 996, del D.P.R. 6.2.1981, n. 66, della legge 267 del 18.08.2000 (Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali), della Legge 24.2.1992, n. 225 e del D.L.gs 31.3.1998, n 112, del D.P.R. 08.02.01, n. 194, della Legge 401 del 09/11/2001, ed infine della Legge Regionale 31.08.1998, n. 14.

Per il conseguimento delle finalità del Servizio di Protezione Civile, l'Unione promuove e coordina le attività e gli interventi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione civile.

Art 2 - Le attività e le funzioni di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni.

Il servizio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni "Platani-Quisquina-Magazzolo" utilizza le risorse umane e materiali disponibili nell'ambito territoriale dell'Unione per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

In particolare esso provvede ad attuare le sotto elencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a) la predisposizione di un piano unitario di protezione civile e l'aggiornamento e l'armonizzazione dei piani comunali, in aderenza ai piani nazionali, regionali e provinciali;
- b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici dell'Unione;
- c) l'approntamento di un Centro Operativo Misto (COM) per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotato di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
- d) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzati alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
- e) l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi anche contingibili ed urgenti per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e per assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito dell'Unione;

- f) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare e superare l'emergenza;
- g) l'utilizzo del volontariato di Protezione Civile nell'ambito dell'Unione, sulla base degli indirizzi nazionali, regionali, provinciali e/o di specifici accordi tra Enti;
- h) la formazione di una moderna coscienza della Protezione Civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione in particolar modo quella scolastica;
- i) la gestione e il coordinamento di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito delle Unità Locali di Protezione Civile ove esistenti presso i Comuni e/o delle altre organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;
- l) l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale.

Le suddette attività e/o interventi di Protezione Civile si svolgono nell'ambito dell'Unione e/o al di fuori di essa, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli organi competenti in materia di protezione civile.

Art 3 - Modalità di attuazione delle attività di Protezione Civile

Il Servizio di Protezione Civile dell'Unione, nel rispetto di quanto previsto dai piani dell'Unione, comunali, provinciali, regionali e nazionali, provvede all'esecuzione delle attività di Protezione Civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura permanente composta da:

- a) il Presidente dell'Unione e/o Sindaco delegato;
- b) il Comitato di Protezione Civile dell'Unione;
- c) l'Ufficio di Protezione Civile;
- d) il Gruppo dei Volontari di Protezione Civile;

Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti Locali previste dalle leggi.

In particolare dette attività di Protezione Civile potranno essere svolte attraverso accordi o mediante apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, l'utilizzo in comune delle risorse, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di Protezione Civile.

L'utilizzo del Gruppo dei Volontari di Protezione Civile avviene con le seguenti modalità:

- a) intervento dell'Unità Locale all'interno del territorio comunale di appartenenza: autorizzazione del Sindaco e comunicazione all'Ufficio che provvederà ad informare il Presidente dell'Unione;
- b) intervento dell'Unità Locale al di fuori del territorio comunale di appartenenza e all'interno dell'Unione: autorizzazione del Presidente dell'Unione su nulla osta del Sindaco dell'Unità Locale coinvolta qualora si utilizzassero attrezzature di tipo comunale;
- c) intervento dell'Unità Locale al di fuori del territorio dell'Unione: autorizzazione del Presidente dell'Unione su nulla osta del Sindaco dell'Unità Locale coinvolta qualora si utilizzassero attrezzature di tipo comunale, previa concertazione con il Prefetto e/o gli altri organi competenti.

TITOLO II

IL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE DELL 'UNIONE

Art 4 - Costituzione del Comitato di Protezione Civile dell'Unione

E' istituito il Comitato di Protezione Civile dell'Unione, composto da:

- a) Presidente dell'Unione dei Comuni o Sindaco delegato, che lo presiede;
- b) Sindaci dell'Unione o loro delegato;
- c) Dirigente o Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione;
- d) Comandante della Polizia Locale dell'Unione;
- e) Dirigenti o Responsabili degli uffici tecnici comunali o loro delegato;
- f) Coordinatori delle Unità Locali del gruppo dei volontari di Protezione Civile;
- g) Presidenti di associazioni iscritte all'Albo Regionale di Protezione Civile presenti sul territorio i quali devono accettare l'organizzazione, la gestione e il coordinamento della Protezione Civile.

I membri del Comitato, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie.

Le riunioni del Comitato avranno luogo nella Sede dell'Unione o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione.

La convocazione del Comitato viene effettuata su richiesta del Presidente o di almeno sette componenti.

La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione con la presenza dei 2/5 dei componenti presenti.

Il Presidente dell'Unione può, di volta in volta, convocare per la seduta del Comitato esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di Protezione Civile.

Art. 5 - Attribuzioni del Comitato di Protezione Civile

Il Comitato di Protezione Civile dell'Unione sovrintende e coordina i servizi e le attività di Protezione Civile, nell'ambito delle competenze assegnate all'Unione dallo statuto e dalla normativa vigente.

In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento ed alle attività di prevenzione, protezione soccorso e superamento dell'emergenza;
- b) sovrintende all'acquisizione dei dati e delle informazioni per la formazione e/o aggiornamento del piano di Protezione Civile dell'Unione, alla predisposizione della mappa dei rischi e alla pianificazione delle emergenze;
- c) sovrintende alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;
- d) sovrintende alla gestione dell'Ufficio di Protezione Civile ed alle attività di formazione e addestramento del gruppo dei volontari di Protezione Civile;
- e) sovrintende alla fornitura e agli acquisti di mezzi e materiali di Protezione Civile;
- f) promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di Protezione Civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;
- g) elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di Protezione Civile;
- h) vigila sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture di Protezione Civile dell'Unione.

TITOLO III

LE STRUTTURE OPERATIVE

Art 6 - L'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni

E' istituito l'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni "Platani-Quisquina-Magazzolo" quale struttura organizzativa cui sono attribuiti i servizi ordinari, di emergenza e superamento dell'emergenza.

Detto ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento del servizio di Protezione Civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

L'ufficio è dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati.

A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente. Nei casi di emergenza il Dirigente o Responsabile del servizio dovrà assicurare il funzionamento dell'ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza.

Dovrà inoltre curare i rapporti con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio secondo le direttive degli organi competenti.

Quando l'evento calamitoso non può essere fronteggiato con le risorse a disposizione del Comune, il Presidente dell'Unione dei Comuni, di concerto con il/i sindaco/i interessato/i dall'emergenza, quale/i Autorità di Protezione Civile, sovrintende alle attività dell'ufficio e adotta, al verificarsi dell'emergenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari per garantirne il funzionamento.

Art. 7 - Compiti dell'Ufficio di Protezione Civile

All'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione sono attribuiti i seguenti compiti:

- 1) cura l'aggiornamento degli atti costituenti i piani di Protezione Civile dell'Unione e dei Comuni che ne fanno parte;
- 2) cura i rapporti con le Unità Locali del gruppo dei volontari di Protezione Civile e con gli altri Enti ed organizzazioni che sono preposti al servizio di Protezione Civile, nonché le procedure formali concernenti la gestione del gruppo di volontari di Protezione Civile dell'Unione;
- 3) cura l'efficienza della sala operativa, nonché la gestione della banca dei dati concernenti la Protezione Civile;
- 4) cura la gestione della documentazione che intercorre con i datori di lavoro per i benefici di legge comprese le comunicazioni alle Ditte interessate;
- 5) cura le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio di Protezione Civile, anche mediante la collaborazione di altri uffici;
- 6) cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di Protezione Civile, avvalendosi preferibilmente delle professionalità presenti nelle Unità Locali del gruppo di Protezione Civile;
- 7) cura le attività di formazione e di aggiornamento del personale addetto ai servizi di Protezione Civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni, nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione.

8) Fornisce supporto organizzativo per il rinnovo delle cariche elettive del gruppo di Protezione Civile dell'Unione;

I compiti di gestione e la responsabilità del procedimento concernenti il Servizio di Protezione Civile dell'Unione sono attribuiti ad un dirigente o funzionario nominato dal Presidente dell'Unione con specifico provvedimento.

Art 8 - Sala Operativa di protezione civile

In caso di insorgenza di uno stato di emergenza, per fronteggiare la quale venga richiesto l'intervento dell'Unione, il responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile, ferme restando le competenze del Presidente dell'Unione, valuta la situazione e decide l'apertura della sala operativa presso gli uffici dell'Unione o, se del caso, presso il Comune interessato, stabilendo i necessari contatti con la Provincia per l'attivazione delle frequenze radio.

La sala operativa dell'Unione è la struttura attraverso cui l'Unione stabilisce e favorisce gli opportuni contatti con i soggetti coinvolti o interessati all'emergenza in corso, effettua il costante monitoraggio della sua evoluzione, attua il coordinamento del volontariato per quanto di sua competenza.

Detta sala dovrà essere dotata dei mezzi e materiali ritenuti necessari per garantire l'operatività della stessa, quali ad esempio:

- i piani di Protezione Civile dell'Unione, nonché i piani provinciali e regionali di emergenza;
- le carte topografiche dei territori dell'Unione, della Provincia e della Regione;
- le apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione ai radioamatori autorizzati per la trasmissione dei dati e quant'altro che assicurino il collegamento diretto con le sale operative degli organi di Protezione Civile, ivi comprese le dotazioni dei gruppi dei volontari;
- gli amplificatori di voce e relative dotazioni per la diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
- i supporti informatici per il collegamento in via telematica con il centro operativo degli organi di protezione civile e con uffici pubblici ed aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità.

TITOLO IV

CENSIMENTO DELLE RISORSE

Art 9 - Censimento delle risorse

I piani di Protezione Civile dell'Unione e dei Comuni sono i documenti di pianificazione delle attività di previsione, prevenzione, emergenza e superamento dell'emergenza finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.

Detti documenti devono contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio di competenza, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.

I piani di Protezione Civile dell'Unione ed i successivi aggiornamenti tengono conto di eventuali ipotesi di rischio che possono interessare il territorio di più Comuni contermini, anche nell'ottica del coordinamento degli interventi di emergenza e soccorso.

Il comitato di Protezione Civile dell'Unione avrà cura di prendere cognizione dell'inventario dei beni e di proporre l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un'adeguata struttura di Protezione Civile.

A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del Servizio.

Art. 10 - Inventario e custodia dei beni

L'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio di Protezione Civile dell'Unione. Detto ufficio curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza, avvalendosi anche delle professionalità presenti nelle Unità Locali.

Il materiale facente parte della dotazione di Protezione Civile dell'Unione dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario.

Il Responsabile dell'Ufficio curerà la tenuta del registro inventario generale e la corretta custodia dei beni ricevuti in consegna.

Art. 11- Dotazioni delle unità locali del gruppo volontari di protezione civile

Ogni Unità Locale del gruppo volontari di Protezione Civile dovrà essere fornita dal proprio Comune di una dotazione minima individuale e di gruppo.

Il materiale deve essere fornito ai volontari al momento in cui diventano operativi. Le procedure di acquisto saranno a carico dell'Ufficio dell'Unione. I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili.

L'Unione, su segnalazione del coordinatore dell'Unità Locale, potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti dalle dotazioni individuali per incuria nella custodia e negligenza nell'uso.

Il volontario che cessa la sua attività, qualunque sia la causa, è tenuto a restituire, entro 15 giorni, la divisa di servizio e l'equipaggiamento ricevuti in consegna al coordinatore dell'Unità Locale di appartenenza che redigerà relativo verbale.

Le attrezzature delle Unità Locali saranno collocate nei magazzini delle singole Unità Locali che le avranno in uso e ne garantiranno l'efficienza.

Le attrezzature di uso generalistico potranno essere dislocate presso un apposito magazzino dell'Unione. Tale assegnazione sarà fatta dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile dell'Unione in base alle linee guida stabilite dal gruppo di lavoro Protezione Civile dell'Unione, che dovranno tenere conto della tipologia del bene e dei rischi presenti sul territorio.

Art 12 - Utilizzo dei mezzi e delle attrezzature

I mezzi e le attrezzature che costituiscono il patrimonio dell'Unione, o comunque in uso a qualunque titolo, saranno a disposizione dei volontari di Protezione Civile dell'Unione, che li potranno utilizzare per attività di addestramento e per interventi di emergenza.

Per l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature collocate presso i magazzini delle altre Unità Locali, o presso il magazzino dell'Unione, il Coordinatore dovrà avanzare specifica richiesta al Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile dell'Unione.

Gli automezzi e le attrezzature complesse dovranno essere condotti/utilizzati solo da personale appositamente formato, addestrato ed autorizzato.

In caso di scioglimento dell'Unione, o di richiesta di recesso di un Comune dall'Unione, i beni e le attrezzature, fatti salvi quelli già in possesso ai Gruppi Comunali prima della costituzione dell'Unione, saranno suddivisi in base ai contributi versati all'Unione dal/i singolo/i Comune/i e previo specifico accordo a livello di Unione.

TITOLO V

INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 13 - Eventi calamitosi. Catena di attivazione e comando del Sistema Nazionale di Protezione Civile (L. 225/92)

Il sistema normativo di riferimento e le prassi operative ormai consolidate determinano una cronologia d'azioni che possono essere così riassunte:

EVENTI DI TIPO A (art. 2 L. 225/92): emergenze classificabili fra gli eventi di Protezione Civile (eventi che possono compromettere vite umane e/o strutture strategiche) a cui deve far fronte in primo luogo il Comune con i propri mezzi e strutture. Il Sindaco, quale massima autorità locale di Protezione Civile, convoca, a ragion veduta, il Comitato Comunale di Protezione Civile (organo d'indirizzo), attiva il Centro Operativo Comunale C.O.C. (organo operativo), i dipendenti operativi che si rendono necessari e la struttura del Servizio Comunale di Protezione Civile, dandone comunicazione all'Unione dei Comuni, Ufficio di Protezione Civile, che interverrà a supporto, su richiesta del Sindaco e autorizzazione del Presidente dell'Unione.

EVENTI DI TIPO B (art. 2 L. 225/92): nel caso in cui la natura e la dimensione dell'evento calamitoso lo esigano, il Sindaco, sentito il Presidente dell'Unione, richiede l'intervento del Prefetto, del Presidente della Provincia e della Regione Sicilia e delle Istituzioni che cooperano per attivare, in sede locale, provinciale e regionale, le risorse necessarie al superamento dell'emergenza.

In tali situazioni:

- se l'evento richiede l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via "ordinaria" a carattere regionale, la competenza spetta alla Regione.
- se l'evento richiede l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via "ordinaria" a carattere provinciale spetta alla Prefettura, nel caso l'emergenza abbia una incidenza per gravità ed estensione tali da richiedere un prevalente concorso delle Amministrazioni dello Stato e delle relative strutture e comandi provinciali quali quelli dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, dei Carabinieri o equivalenti comandi delle altre Forze dell'Ordine, in modo particolare se l'evento calamitoso sia generato da uno stabilimento industriale a rischio, tipo incidente rilevante, di cui al D. Lgs. 334/99; spetta alla Provincia negli altri casi.

EVENTI DI TIPO C (art. 2 L. 225/92): qualora l'evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche così rilevanti e tali da dover essere affrontato con mezzi e poteri straordinari, il

Prefetto e la Regione richiedono l'intervento dello Stato, attraverso la struttura Nazionale di Protezione Civile.

In ogni caso, al verificarsi di una situazione d'emergenza, la struttura addetta alla gestione di tali situazioni deve darne comunicazione immediata al centro di coordinamento direttamente superiore ed informare i rispettivi Responsabili per tutta la durata della stessa, rispettivamente:

- al Dipartimento Nazionale vengono inviate comunicazioni dal Servizio Regionale di Protezione Civile;
- al C.O.R.E.M. del Servizio Regionale di Protezione Civile vengono inviate comunicazioni dalla Prefettura e dalla Provincia;
- all'Unione e al C.C.S.S. di Prefettura e Provincia vengono inviate comunicazioni dal Comune.

In tutti e tre i casi di calamità (A, B e C), essendo l'evento calamitoso interessante la popolazione e/o strutture strategiche locali, la struttura comunale è comunque attivata e collaborerà fattivamente con eventuali Enti superiori per il raggiungimento dell'obiettivo del superamento dell'emergenza e del ritorno alle condizioni di vita normali per i territori colpiti.

TITOLO VI

IL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELL 'UNIONE DEI COMUNI "PLATANI-QUISQUINA-MAGAZZOLO"

Art 14 - Finalità del Gruppo Volontari di Protezione Civile

Il Gruppo dei Volontari di Protezione Civile dell'Unione è costituito dalle Unità Locali con sede nei Comuni dell'Unione.

Al Gruppo Volontari di Protezione Civile dell'Unione possono aderire cittadini di ambo i sessi, in possesso dei requisiti psicofisici necessari, allo scopo di prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del servizio di Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, nonché di soccorso e di superamento dell'emergenza.

Il gruppo svolge la propria attività nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Art. 15 - Requisiti di ammissione al gruppo

La richiesta di ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda indirizzata al Sindaco dell'Unità Locale alla quale si desidera accedere e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco per conto del Presidente dell'Unione, sentito il coordinatore della

relativa Unità Locale. Il Sindaco comunicherà l'accettazione al Presidente dell'Unione e all'Ufficio di Protezione Civile che provvederà alla registrazione e all'inserimento negli appositi registri, previo accertamento dei necessari requisiti.

Per la richiesta di ammissione al gruppo è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- idoneità fisica all'attività certificata dal medico competente;
- certificato vaccinale;
- assenza di impegni in attività contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;
- disponibilità a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal Gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie con assiduità e continuità di Protezione Civile.

Art. 16 - Addestramento e periodo di prova

I volontari che hanno formulato richiesta di adesione al Gruppo devono sottoporsi alla formazione di base e svolgere con diligenza il periodo di prova della durata di almeno sei mesi.

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla sottoscrizione di apposito atto di impegno ed accettazione dei doveri, obblighi e responsabilità previsti per il volontario dalla Legge e dal presente regolamento.

Coloro che all'atto della domanda presentino un curriculum personale attestante il possesso di specifica professionalità ed attitudine all'attività di Protezione Civile saranno oggetto di particolare valutazione per l'impiego all'interno dell'Unità Locale.

L'Unione individua le forme più opportune per assicurare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini al Gruppo Volontari di Protezione Civile.

I Volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne indichi le generalità e l'appartenenza al Gruppo. Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto sulla divisa di servizio durante le attività di protezione civile.

Sarà cura dell'Unione, a completamento dell'addestramento e prima del successivo impiego operativo, provvedere alla copertura vaccinale o ad una sua verifica.

Art. 17 - Organi del gruppo volontari dell'Unione

Il gruppo volontari di protezione civile è dotato dei seguenti organi:

- a) il Coordinatore
- b) il Comitato Direttivo
- c) l'Assemblea

Il Coordinatore e il Vicecoordinatore del gruppo volontari dell'Unione sono il Coordinatore e il Vicecoordinatore dell'Unità Locale del Comune del Presidente di turno dell'Unione e sono nominati dallo stesso.

Nel caso in cui l'Unità Locale del Presidente non faccia parte del Gruppo, vengono nominati Coordinatore e Vicecoordinatore del Gruppo il Coordinatore e il Vicecoordinatore dell'Unità Locale del Vicepresidente.

Il Vicecoordinatore sostituisce il coordinatore in caso di assenza o impedimento.

Il Coordinatore individua, inoltre, tra i componenti del comitato direttivo un segretario che provvede alla verbalizzazione delle riunioni.

Il Coordinatore dura in carica lo stesso periodo del Presidente dell'Unione, cioè un anno. Coordina l'attività del Gruppo e del Comitato Direttivo e assicura puntuale esecuzione alle direttive del Presidente dell'Unione da cui dipende funzionalmente. Collabora con l'ufficio del servizio di Protezione Civile per la corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso all'Unione. Cura inoltre l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento e partecipa alle riunioni del Comitato di Protezione Civile dell'Unione.

Il Coordinatore entrante provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad inviare al Presidente dell'Unione ed all'ufficio di Protezione Civile dell'Unione il programma delle attività di Protezione Civile da effettuarsi nell'anno in corso. Il Coordinatore uscente provvede, entro il 31 marzo, a trasmettere una dettagliata relazione sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.

Il Comitato Direttivo è costituito dal Coordinatore, dal Vicecoordinatore del Gruppo e dai Coordinatori delle Unità Locali. Collabora con il Coordinatore ed il Vicecoordinatore alla programmazione delle attività del Gruppo. Esso viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque non meno di tre volte all'anno.

L'Assemblea del Gruppo è costituita da tutte le Assemblee delle Unità Locali. Essa si riunisce almeno una volta l'anno per iniziativa del Coordinatore in carica che relaziona sull'attività svolta dal Gruppo l'anno precedente, presentando la relazione del Coordinatore uscente, e su quella da effettuarsi nell'anno in corso o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. In assenza del Coordinatore, o del Vicecoordinatore, l'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Unione con avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di emergenza.

L'Assemblea è presieduta dal coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal Vice coordinatore. In caso di assenza di entrambi l'Assemblea sarà presieduta dal volontario presente più anziano di età.

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ DELLE UNITÀ LOCALI DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE

Art. 18 - Organi dell'Unità Locale

L'Unità Locale del gruppo volontari di protezione civile è dotata dei seguenti organi:

- a) il Coordinatore
- b) il Comitato Direttivo
- c) l'Assemblea dell'Unità Locale

Il Coordinatore ed il Vicecoordinatore, sono eletti dall'assemblea dell'Unità Locale e nominati dal Sindaco per conto del Presidente dell'Unione.

Il Vicecoordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di assenza o impedimento. Le modalità dell'elezione sono deliberate dall'assemblea.

Il Coordinatore nomina tra i componenti del Comitato Direttivo un Segretario. Quest'ultimo provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione dei volontari, nonché al disbrigo della corrispondenza e degli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio.

Il Coordinatore dura in carica tre anni e può restare in carica per un massimo di due mandati consecutivi. Il Coordinatore in carica può essere eletto per un massimo di un altro mandato consecutivo.

Dirige e coordina l'attività dell'Unità Locale e assicura puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco e del Presidente dell'Unione. E' responsabile della corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso all'Unità Locale.

Cura inoltre l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento e partecipa alle riunioni del Comitato di Protezione Civile dell'Unione.

Il Coordinatore provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, ad inviare al Sindaco ed all'ufficio di Protezione Civile dell'Unione il programma delle attività di Protezione Civile da effettuarsi l'anno successivo e, entro il 31 marzo, a trasmettere una dettagliata relazione sull'attività svolta dall'Unità Locale l'anno precedente.

Entro il 31 gennaio deve trasmettere all'ufficio di Protezione Civile dell'Unione copia del programma Darwin aggiornato.

In caso di dimissioni del Coordinatore, il Vicecoordinatore ne fa le veci fino a nuova, tempestiva, elezione da parte dell'assemblea dei volontari; nel caso di dimissioni anche del Vicecoordinatore il coordinamento viene svolto dal caposquadra più anziano d'età, con precedenza a quelli che hanno frequentato il corso regionale per capi squadra, per il tempo strettamente necessario a

nuove elezioni. In entrambi i casi, con le nuove elezioni, saranno rinnovate tutte le cariche dell'Unità Locale (Coordinatore, Vicecoordinatore e Comitato Direttivo).

Il Comitato Direttivo è costituito dal Coordinatore, dal Vicecoordinatore del gruppo e da almeno tre membri eletti dall'Assemblea dei volontari. Le modalità dell'elezione sono deliberate dall'Assemblea. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni e collabora con il Coordinatore alla programmazione delle attività dell'Unità Locale. Esso viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque non meno di tre volte all'anno.

L'assemblea dell'Unità Locale è costituita da tutti i volontari iscritti all'Unità Locale di Protezione Civile, iscritti al Darwin dell'anno precedente e che se nuovi iscritti abbiano frequentato un corso con rilascio di attestato.

Essa si riunisce almeno due volte l'anno per iniziativa del Coordinatore in carica o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. In assenza del Coordinatore, o del Vice coordinatore, l'Assemblea viene convocata dal Sindaco con avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di emergenza.

L'Assemblea elegge i membri del comitato direttivo dell'Unità Locale e approva il programma delle attività di Protezione Civile da effettuarsi l'anno successivo.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal Vice coordinatore. In caso di assenza di entrambi l'Assemblea sarà presieduta dal volontario presente più anziano di età.

Art. 19 - Gestione dell'Unità Locale

Presso ogni Unità Locale dovranno essere conservati e tenuti aggiornati i seguenti documenti:

- un registro degli iscritti all'Unità Locale, anche a mezzo del programma informatico Darwin;
- il registro dei verbali delle sedute del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dell'Unità Locale;
- un inventario delle attrezzature e dei mezzi in dotazione all'Unità Locale, a mezzo del programma informatico Darwin;
- un registro delle entrate ed uscite contabili.

Tutti i mezzi e le attrezzature complesse dovranno essere dotate di un registro delle manutenzioni e dei chilometri percorsi.

Art. 20 – Sostegno economico

Ogni Unità Locale riceverà dall'Unione un contributo annuo il cui importo sarà definito dalla Giunta e liquidato entro 30 giorni dall'approvazione del PEG, previa presentazione del registro delle entrate e uscite contabili di cui all'art. 19 del presente regolamento e verifica da parte dell'Ufficio di Protezione Civile della congruità delle spese sostenute.

Il contributo sarà riconosciuto per le spese sostenute dall'Unità Locale nelle emergenze, negli interventi programmati, per il rinnovo o acquisto di materiale di facile consumo obsoleto o danneggiato nell'uso e per le attività istituzionali dell'Unità Locale.

Eventi particolari o ricorrenze potranno essere autorizzati e finanziati esclusivamente con Delibera di Giunta dell'Unione.

Art 21 - Esercitazioni di addestramento

I volontari sono addestrati nel rispetto della normativa vigente attraverso varie attività di formazione promosse dagli organi competenti dell'Unione, della Provincia, della Regione e dello Stato che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali, particolarmente qualificate nei diversi settori, della Protezione Civile, anche interne al gruppo dei volontari.

L'Unione promuove ed incentiva la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate da tutti gli organi di Protezione Civile, nonché alle manifestazioni addestrative organizzate da enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della Protezione Civile.

TITOLO VIII

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Art 22 - Doveri dei volontari

I volontari partecipano alle attività del gruppo con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, della disponibilità dichiarata al momento della richiesta di ammissione al gruppo e delle direttive discendenti al gruppo dalla struttura della Protezione Civile.

Gli appartenenti al gruppo non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera. Nell'espletamento della propria attività di Protezione Civile, i volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi ai principi di correttezza e lealtà.

Art 23 - Diritti dei Volontari

All'Unità Locale dei Volontari di Protezione Civile è riconosciuto il diritto di chiedere l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato nazionali e regionali, previo accertamento dei requisiti di moralità, capacità operativa e assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso a carico dei volontari.

Ai volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessa alla partecipazione agli interventi addestrativi, di emergenza, soccorso e per ogni altra attività ordinaria o straordinaria di Protezione Civile debitamente autorizzata/richiesta.

Ai volontari impegnati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di Protezione Civile, vengono garantiti per il periodo d'impiego i seguenti benefici ai sensi del D.P.R. n. 194 del 8 febbraio 2001:

- a) mantenimento del posto di lavoro;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
- c) copertura assicurativa;
- d) rimborso delle spese sostenute.

Al volontario è riconosciuto il diritto di recesso, fatto salvo il dovere da parte dello stesso di comunicare per iscritto la sua decisione e di restituire la dotazione personale entro 30 giorni.

Art 24 - Sanzioni disciplinari

Al verificarsi di reiterate assenze di un volontario dall'attività ordinaria e straordinaria di Protezione Civile, il Coordinatore dell'Unità Locale, dopo aver sentito nel merito il volontario, informa successivamente il Sindaco per l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari, ivi compresa la possibilità di esclusione dal gruppo nei casi più gravi.

Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, previo parere del coordinatore dell'Unità Locale, l'applicazione del provvedimento di esclusione in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze.

In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.

Il volontario escluso ha l'obbligo di provvedere alla restituzione della dotazione entro 30 giorni dal provvedimento di esclusione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni "Platani-Quisquina-Magazzolo" e la sala operativa di cui al precedente art. 8.

Copia del presente regolamento viene consegnata alle Unità Locali di Protezione Civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al Gruppo.

Copia del regolamento è inviata, altresì, ai Comuni dell'Unione.

Art 26 - Entrata in vigore ed abrogazioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di Protezione Civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi dell'Unione, della Provincia, della Regione e dello Stato in materia di Protezione Civile.

Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto dell'Unione nelle forme di legge.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.